



GUN 28/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**

**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 09.05.2025 perveniva, referto relativo alla gara denominata "V° Trofeo New Chapeau – Singolo – Filotto 60", disputatasi presso ASD New Capeau dal 01 al 07-12.2025 in cui si richiedeva un provvedimento disciplinare nei confronti dell'atleta DEL CORE Antonio in quanto: *"[omissis] l'atleta Del Core, visto l'orario (24e30 circa) ha espresso la volontà di cedere il passaggio all'atleta Tognettaz senza giocare [omissis] quando ho chiamato la finale l'atleta Tognettaz era regolarmente presente e pronto per l'incontro, mentre l'atleta Del Core se ne era andato, senza peraltro, giustificarsi ne con me ne con l'arbitro. Per cui sono stato costretto ad assegnare la vittoria all'atleta Tognettaz [omissis]"*;

**Considerato che:**

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale"*;





l'art. 90 nuovo Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *“L’istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro sette giorni dal compimento dell’evento; essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare”;*

l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *“L’Atleta deve portare a termine l’incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell’incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell’avversario, degli Ufficiali di Gara o dell’organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l’applicazione congiunta della sanzioni dell’ammenda e della sospensione fino a tre mesi”;*

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “V° Trofeo New Chapeau – Singolo – Filotto 60”, disputatasi presso ASD New Capeau dal 01 al 07-12.2025, denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte dei predetti atleti.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall’ atleta DEL CORE Antonio.

Abbandonare un incontro, solo per meri motivi personali, denota una poca professionalità da parte dell’atleta che lo pone in essere, oltre compromettendo gravemente l’intero svolgimento della competizioni sportiva sfalsando, così facendo, gli interni risultato della





competizione in corso.

Questo è sintomo di poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, gli atleti succitati hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, oltre al su citato art. 29.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce i comportamenti tenuti dai giocatori che non completano gli incontri.

#### P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 42 - 44 - 45 - 46 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore DEL CORE Antonio al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il giocatore DEL CORE Antonio a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato DEL CORE Antonio la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.





- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta DEL CORE Antonio nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta DEL CORE Antonio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 09 dicembre 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

